

Eredità. Il minore può chiedere il beneficio di inventario entro i 19 anni se i genitori non hanno attivato la procedura

L'accettazione «indebita» si sana da adulti

È inefficace l'accettazione dell'eredità che i genitori di un minorenni effettua, in nome e conto del figlio stesso, senza compiere la procedura di beneficio di inventario; tuttavia, se decorre un anno dal giorno in cui il figlio ha raggiunto la maggiore età senza che egli, durante tale anno, abbia esperito la procedura di beneficio di inventario, l'atto di accettazione compiuto dai genitori nel periodo in cui il figlio era minorenne, si converte in accettazione pura e semplice dell'eredità. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 21456 del 15 settembre 2017.

Per inquadrare la tematica affrontata da questa sentenza, occorre rammentare che, in base all'articolo 471 del Codice civile, l'eredità devoluta a un minore deve essere accettata con il beneficio di inventario. Questa particolare procedura, inderogabilmente imposta dalla legge, serve:

da un lato, a delineare, mediante l'obbligo della redazione di un inventario, il perimetro delle attività e delle passività che compongono la massa ereditaria devoluta a un soggetto che, in quanto privo della capacità di agire, è presuntivamente ritenuto dalla legge non in grado di provvedere a se stesso;

d'altro lato, a impedire, in caso di eredità "passiva", che il patrimonio personale del minorenne risponda dei debiti del defunto, qualora questi eccedano il valore dell'attivo ereditario (il beneficio di inventario è infatti apprestato dalla legge affinché i creditori del defunto non possano soddisfarsi sui beni dell'erede, ma debbano limitare le proprie pretese solo ai beni di cui il defunto era titolare).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i genitori di un minorenne chiamato a un'eredità avevano compiuto un atto di accettazione "tacita" dell'eredità (consistente nel fatto di essersi difesi nel giudizio promosso da un parente del defunto per impugnare il testamento con il quale il minorenne era stato appunto designato come erede). In base all'articolo 476 del Codice civile, accetta tacitamente l'eredità colui che compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Ebbene, l'atto con il quale matura l'accettazione tacita dell'eredità vale ad attribuire la qualità di erede al soggetto che lo effettua, ma solo se questi sia maggiorenne e legalmente capace; in caso contrario, l'eredità può essere accettata solo in forma espressa e con la procedura del beneficio di inventario (ed è inefficace qualsiasi altro atto di accettazione dell'eredità – come l'accettazione tacita – diverso dall'accettazione beneficiata).

Senonché, in base all'articolo 489 del Codice civile, il minorenne ha un anno di tempo, dal giorno in cui matura la maggiore età, per effettuare l'accettazione con il beneficio di inventario. Se dunque questo termine scade, senza che sia effettuata l'accettazione con il beneficio di inventario da parte del minorenne divenuto maggiorenne, il soggetto, se compie atti di accettazione espressa o tacita (o se questi atti siano stati compiuti dai suoi genitori, nel periodo in cui egli era minorenne), diviene erede *puro e semplice*. Ciò significa che il suo patrimonio personale e quello acquisito per eredità diventano un tutt'uno, con la conseguenza che l'erede risponde dei debiti del defunto anche con i beni suoi personali, diversi da quelli che gli sono pervenuti per successione ereditaria.

Secondo la Cassazione, dunque, una volta decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età, «l'accettazione pura e semplice avvenuta» nell'interesse del minore «rimane ferma con pieni effetti», ed «acquista efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore». Pertanto, «l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 476 del Codice civile» da parte dei genitori del minorenne «non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace». Al contrario, essa produce effetti una volta decorso il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, qualora entro detto termine il minore non provveda a conformarsi alla procedura del beneficio di

IL PRINCIPIO Secondo la Cassazione in questo caso si applica l'articolo 489 del Codice civile che normalmente dà un anno a chi diventa maggiorenne

inventario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto